



Il Direttore Generale

Determinazione n° 266 del 02 MAR. 2018

Oggetto: Regole di competenza e trasparenza per le nomine delle commissioni di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici indette dall'Ente. Revoca DDG n. 1288/2017.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente Acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTO il decreto presidenziale della Regione Autonoma della Sardegna n. 62 prot. 11852 del 04/07/2017 col quale sono conferite con effetto immediato, per un periodo di tre anni, le funzioni di Direttore Generale dell'Ente Acque della Sardegna all'Ing. Franco Ollargiu;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la deliberazione Dell'A.U. n. 4 del 30.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza e l'integrità 2018 —2020;

CONSIDERATO che tra le attività a più elevato rischio di corruzione, il Piano triennale Anticorruzione, nell'allegato 7 (Tabella dell'analisi del rischio), individua tra gli ambiti di rischio/comportamenti illeciti: "La scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56, ai sensi del quale:

1. *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*

2. *La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

3. *I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di*

candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

VISTO l'art. 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 ai sensi del quale è istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale



obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici cui sono ammessi i soggetti interessati che devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

VISTA le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

CONSIDERATO che l'art. 216, 12° comma del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 prevede che, "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante."

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della suddetta istituzione dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di fornire precisi indirizzi al fine di procedere all'individuazione della Commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo regole di competenza e trasparenza;

VISTA la Determinazione Del Direttore Generale n. 1288 del 1/9/2017 con la quale l'Ente si è dotato di regole di competenza e trasparenza per le nomine delle commissioni di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici indette dall'Ente ai sensi degli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs 8 aprile 2016 n° 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56;

CONSIDERATO TUTTAVIA che:

- le regole di cui alla determinazione citata dovevano avere per volontà legislativa una vita temporale breve in quanto soggette alla costituzione dell'albo nazionale da parte dell'ANAC che a settembre del 2017 era imminente;
- la costituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni di cui all'art. 77 citato, infatti, al tempo della determinazione di cui sopra, era soggetta ad un regolamento attuativo da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione delle linee guida ANAC n. 6 sulla Gazzetta ufficiale e cioè dal 3.1.2017 (scadenza 3.7.2017).
- ad oggi il regolamento attuativo non è stato ancora emanato e non risulta essere di prossima attuazione, pertanto è necessario che le regole che l'ENAS si è già date siano integrate e/o modificate per poter ricomprendere il più possibile situazioni diverse;
- il D.Lgs n. 56 del 19.4.2017 entrato in vigore il 5.5.2017, inoltre, ha disposto norme integrative e correttive del codice dei contratti pubblici, intervenendo in maniera sostanziale sui contratti sotto soglia comunitaria, aumentando di fatto, per l'Ente, il numero di procedure con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la normativa vigente, regionale e nazionale, prevede che le funzioni di presidente della commissione siano svolte da un dirigente, pertanto allo stato attuale non è possibile rispettare il principio di rotazione, considerato il gran numero di gare che possono svolgersi, anche contemporaneamente, superando il numero degli attuali dirigenti in forza all'Ente;
- nell'ipotesi in cui l'oggetto del contratto di cui alla gara, per sua natura, presenti elementi prettamente tecnici o prettamente amministrativi, si ritiene più opportuno individuare entrambi i membri della commissione nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;
- l'elevato prevedibile numero di gare da svolgersi contemporaneamente, con riferimento al personale in possesso dei requisiti richiesti per svolgere le funzioni di componente della commissione, rende di fatto poco funzionale, se non impraticabile, la scelta mediante estrazione casuale per cui si ritiene più opportuno poter individuare discrezionalmente i membri della commissione nel rispetto del principio di rotazione;
- per tutti questi motivi le regole di cui alla determinazione del DG n. 1288 del 1.9.2017 risultano non più attuali;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa è revocata la Determinazione DG n. 1288 del 1/9/2017.


Fino all'adozione dell'Albo di cui all'art. 78 del Decreto Legislativo n. 50 del 19.4.2016 sono forniti i seguenti indirizzi:



- a) nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
- b) la nomina del Responsabile unico del procedimento a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alle singole procedure;
- c) la commissione sarà composta preferibilmente da tre membri appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, qualora presenti;
- d) le funzioni di Presidente della Commissione di gara saranno svolte da un dirigente rispettando il principio della rotazione ivi richiamato;
- e) in caso di mancanza e/o indisponibilità e/o incompatibilità del dirigente designato potrà svolgere le funzioni di presidente della commissione di gara un suo sostituto tra quelli individuati ai sensi dell'art. 30 della LR. 31/1998;
- f) qualora lo specifico settore cui afferisce l'appalto lo richieda, gli altri componenti la commissione di gara saranno scelti dal Direttore Generale tra coloro la cui competenze sia rispondente allo specifico settore cui afferisce l'appalto, nel rispetto del principio di rotazione;
- g) tutti i commissari di gara, incluso il Presidente, dovranno produrre, all'atto della nomina, una specifica dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016;
- h) per quanto riguarda i requisiti di onorabilità si richiama il comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016;
- i) ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, l'Ente provvederà tempestivamente alla pubblicazione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore Generale
Ing. Franco Di Iargiu



Spazio riservato al Servizio Ragioneria